



**Camera di Commercio  
Firenze**

## **AREA SERVIZI INTERNI E SVILUPPO SOSTENIBILE**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A MARSH S.P.A. - ANNI 2023-2027.**

### **IL DIRIGENTE**

Visti l'art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 10/11/2022, n. 104, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera di Commercio di Firenze ed è stata attribuita al Segretario Generale la gestione dell'interim dell'Area Sviluppo e competitività delle imprese, fino all'individuazione di una nuova figura dirigenziale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 24/11/2022, n. 420, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 20/12/2022, n. 466, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Visto il D. Lgs. 36/2023 (cd. Codice dei Contratti), in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (legge delega), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con decorrenza 1° luglio 2023 ed in particolare gli artt. 48 e 50 recanti la disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale del 09.11.2020, n. 460 con la quale il dirigente dell'Area Servizi di Supporto ha affidato il servizio di brokeraggio assicurativo camerale a GBSapri S.p.A. per 3 anni, fino al 15 novembre 2023 al fine di configurare e individuare i contratti assicurativi più convenienti;

Considerato che:

- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e ri-assicurativa consiste, ai sensi dell'art. 106 del Codice delle Assicurazioni "nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- le attività del broker consistono nell'analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche contrattuali, nell'individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei contratti, nell'assistenza nella liquidazione dei danni, nell'aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo;

Posto che:

- all'interno dell'Ente non sono presenti figure professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni;

- il prossimo 15 novembre verrà a scadenza il contratto in essere con GBSAPRI S.p.A.;

- si rende necessario, pertanto, provvedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di brokeraggio che assicuri alla Camera di Commercio il necessario supporto tecnico e la competenza professionale adeguata a coadiuvare gli uffici camerale competenti nella elaborazione della documentazione in campo assicurativo, e valutare gli strumenti assicurativi da attivare nel prossimo futuro a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, ed in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo: *All risk* (incendio e altri eventi dannosi e furto); Infortuni amministratori e dipendenti; RC auto; Responsabilità civile verso terzi; Responsabilità patrimoniale per colpa lieve; Responsabilità patrimoniale conciliatori; responsabilità patrimoniale Organismo di esdebitazione; *Kasko* veicoli dipendenti;

Considerato che pur non sostenendo il costo diretto per remunerare il Broker, in quanto esso ricade a carico delle compagnie assicuratrici, si ritiene opportuno affidare ad un nuovo operatore di mercato l'attività di brokeraggio assicurativo, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi ai fornitori;

Avendo gli Uffici del Provveditorato individuato in Marsh S.p.A. un operatore prestigioso e di grande competenza cui affidare l'incarico; fondandosi anche sulla circostanza che tale impresa è risultata aggiudicataria della convenzione della Regione Toscana stipulata per se stessa e per tutti gli enti regionali per l'analoga attività, secondo un protocollo valutato positivamente nel contenuto normativo ed economico dai funzionari camerale, che lo hanno analizzato ed adattato alle esigenze della Camera;

Sentiti i funzionari della Marsh S.p.A. sulla possibilità di volontaria applicazione del medesimo protocollo anche alla Camera di Commercio, quanto meno per le clausole fondamentali, cui hanno dato risposta positiva, comunicato nel corso di un incontro svoltosi presso la dirigente di area, formalizzato con un documento contrattuale da sottoscrivere dalle parti al fine di aderire alla prestazione di servizi;

Ritenuto che nulla osta alla scelta di attribuire a Marsh S.p.A. la titolarità dei dati conferiti per consentire la quotazione del rischio di polizza, trattandosi di dati il cui contenuto è tale da non rendere applicabile il GDPR (Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati);

Considerato infine che, le prestazioni ricomprese nella proposta di Marsh S.p.A. sopra richiamata sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello diretto";

Visto il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Visto che, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: credito e assicurazioni;

Ritenuto dunque che ad oggi sussistano i requisiti per l'affidamento diretto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. I.N.A.I.L 40621634, con scadenza validità il 01/02/2024, dal quale risulta che le istruttorie I.N.P.S, I.N.A.I.L della ditta suddetta sono regolari;

Ritenuto di designare in qualità di RUP, Dario Balducci PO dell'UO Provveditorato, in applicazione del modello organizzativo adottato dalla Camera in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D. lgs n.36/2023;

Atteso che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nonché dall'art. 6-bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto di precisare che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

Precisato che spetteranno all'U.O. Provveditorato gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. lgs n. 36/2023;

#### DETERMINA

1. di approvare e sottoscrivere, di comune accordo fra le parti, la convenzione con la società Marsh S.p.A per la fornitura di servizi di brokeraggio assicurativo, come descritto nelle premesse e meglio specificato nel disciplinare allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 15

novembre 2023 al 31 maggio 2027, con potestà di prolungamento per ulteriori 6 mesi;

2. di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, le informazioni alla banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo D. Lgs. secondo le procedure individuate con provvedimento ANAC;

3. di nominare quale RUP (Responsabile Unico di Progetto), l'Avv. Dario Balducci, posizione organizzativa della U.O. Provveditorato;

Si da atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Firenze, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico dei bilanci camerali per tutta la durata del contratto.

CDC: BB02  
CIG: A0213A179D

IL DIRIGENTE

· (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)  
· DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO  
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

## Disciplinare di Incarico

Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. – Sez. B/Broker - numero iscrizione B000055861, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159, società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. (di seguito definita “Marsh”), rappresentata da Bruno Maria Molino, nato a Napoli il 31 10 1967 nella sua qualità di Procuratore Speciale autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi e per gli effetti della Procuratore speciale in carica fino a revoca della Procura a rogito Notaio Giovanni Nai in data 17/2/2021 rep. n. 22.048 Registrata il 23/2/2021 al n. 14366 Serie 1T, si impegna ad espletare per conto di Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze (di seguito definito l’”Ente” o “Cliente”), sede in Firenze, Piazza dei Giudici, 3 – cod. fiscale 80002690487, nella persona di Maria Beatrice Piemontese, nata il 31.08.1967 a Roma nella sua qualità di Dirigente Area Servizi Interni e Sviluppo Sostenibile, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’Ente, l’incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

### ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento, a favore dell’Ente, dell’attività del broker di assicurazione, in via esclusiva, come meglio di seguito descritta.

### ART. 2 PRESTAZIONI

Le attività di brokeraggio prestate da Marsh contempleranno:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell’Ente;
- c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dalle Amministrazioni, con particolare riguardo al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra attività amministrativa connessa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
- e) resa di pareri su implicazioni di tipo assicurativo a richiesta dell’Ente;
- f) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all’andamento del rischio;
- g) analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all’Ente delle novità proposte dalle Compagnie d’assicurazione;
- h) consulenza sulle polizze assicurative e sulle polizze fidejussorie richieste dall’Ente nell’ambito delle procedure di gara per l’affidamento di servizi, forniture e lavori;

- i) consulenza ed assistenza nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie;
- j) supporto formativo continuo e puntuale del personale che gestisce le materie oggetto di copertura assicurativa;
- k) messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per:

- informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;

- elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro.

Il software dovrà essere disponibile entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Ente, senza oneri a proprio carico e ricevendo le necessarie istruzioni per il suo utilizzo.

Tutti gli archivi informatici e cartacei sono di proprietà dell'Ente; al termine del contratto, il Broker, ha l'obbligo di metterli a disposizione dell'Ente e di garantirne il passaggio al nuovo aggiudicatario.

- l) Servizio Gestione Sinistri

Per gestione dei sinistri, si intende l'assistenza professionalmente qualificata per tutti i sinistri passivi, anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data, a questo fine Marsh dovrà garantire l'acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell'arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, con particolare riguardo a quelli che non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente disciplinare d'incarico, tenuti dal precedente Broker assicurativo dell'Ente, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi. Marsh dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione contraente, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi).

- m) Marsh si impegna, altresì, almeno 10 giorni prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, a individuare formalmente il Responsabile del servizio, avente come indispensabile requisito professionale l'iscrizione all'Albo dei Broker ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, questi risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l'Ente.

Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere per conto di Marsh, rispondere

direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio, nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile con i medesimi requisiti. La gestione del servizio dovrà avvenire a mezzo di apposito ufficio, dedicato ai rapporti con l'Ente e aperto nei giorni lavorativi dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.

Entro i 10 giorni antecedenti all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, Marsh comunicherà formalmente le modalità di contatto dedicate della struttura organizzativa: recapito telefonico dedicato, mail dedicata e pec dedicata.

Resta comunque inteso che il Responsabile e gli addetti di tale struttura non sono da considerarsi impiegati in via esclusiva per servizi a favore dell'Ente.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente di Marsh.

Marsh non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici e del personale dell'Ente, né potrà in alcun modo impegnare l'Ente, se non preventivamente autorizzata.

#### ART. 3 DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico decorre dalla data del 15.11.2023 ed ha una durata di anni 3, mesi 6, giorni 17 sino alla data del 31.05.2027. Marsh ha comunque l'obbligo di continuare il servizio, su richiesta dell'Ente, per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del contratto in essere, a condizioni invariate, e comunque per esigenze tecniche legate al nuovo affidamento. E' escluso il rinnovo tacito.

#### ART.4 EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

L'Ordinativo di fornitura consiste nel documento, in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal Dirigente dell'area organizzativa competente, che formalizza, nell'ambito dell'accordo siglato tra l'Ente e Marsh, la richiesta di adesione alle polizze assicurative che il broker ha sottoposto all'Ente. Il Dirigente del servizio competente emetterà, con periodicità annuale o infra annuale, un Ordinativo di fornitura di importo pari a quanto concordato.

Solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura Marsh è tenuto a effettuare le prestazioni ivi contenute nei tempi e nei modi indicati. L'Ordinativo di fornitura deve contenere le seguenti informazioni:

- durata, termine per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e importo dei servizi;
- l'importo concordato con la sottoscrizione delle polizze da parte dell'Ente;
- la percentuale delle provvigioni che è pari a 6 per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RC auto per la quale la percentuale di provvigione è del 1%;
- il CIG della procedura e/o il CIG derivato;
- le modalità per il pagamento dei premi delle polizze assicurative in corso e che verranno stipulate;
- tutte le altre informazioni utili ai fini di una corretta esecuzione delle prestazioni;

A seguito della ricezione dell'Ordinativo di fornitura, Marsh si obbliga ad eseguire i servizi e a rispettare le modalità ed i tempi stabiliti nel presente Disciplinare. Marsh non può dare esecuzione ad Ordinativo di fornitura che non rispetti tutti i requisiti di cui sopra e che non contenga espressamente l'autorizzazione all'avvio delle prestazioni.

## ART. 5 COMPENSI PROFESSIONALI

1. Tutte le prestazioni fornite da Marsh in qualità di broker di assicurazione, verranno remunerate dalle Compagnie di assicurazione, mediante il pagamento di commissioni, computate quale quota percentuale del premio assicurativo, in misura pari del 6% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RC auto per la quale la percentuale di provvigione è del 1%.
2. Resta inteso tra le parti che oltre alla commissione di cui al comma che precede, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico dell'Ente.

## ART. 6 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

- a) L'Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
- b) Marsh dovrà trasmettere all'Ente, almeno 10 giorni prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, copia della polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dalla D.lgs. 209/05.
- c) Nel caso in cui Marsh risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'Ente potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.
- d) Si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Marsh e delle società del gruppo Marsh&McLennan Companies derivante, o comunque connessa all'attività di cui al presente mandato, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

## ART. 7 ONERI A CARICO DI MARSH

Sono a carico di Marsh:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

## ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi delle polizze assicurative, stipulati, prorogati e/o rinegoziati, verrà effettuato dall'Ente a Marsh che, a sua volta liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo Marsh trasmette all'Ente i dati necessari per l'effettuazione dei pagamenti dei premi assicurativi. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati da Marsh. Il versamento del premio in favore di Marsh concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. Marsh, contestualmente al versamento dei premi trasmetterà, previo controllo, all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute di pagamento emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanzate. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi



finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

#### ART. 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 9.1. L'Ente dichiara che Marsh ha provveduto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato e le altre informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- 9.2. Marsh assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tale scopo l'Ente comunica che il codice CIG applicabile è A0213A179D e il codice CUP è (non assunto).
- 9.3. Marsh si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART. 10 EFFETTI DELL'ATTO

Il presente impegno sarà vincolante per entrambe le parti dal momento della sua sottoscrizione.

#### ART. 11 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS.231/2001

Marsh dichiara di essere dotata di un proprio codice etico e di un Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, consultabili rispettivamente ai seguenti link:

<https://integrity.mmc.com/the-greater-good>

<https://www.marsh.com/it/it/about/about-marsh/governance.html>;

e si impegna ad agire in conformità con i principi contenuti in tali documenti.

#### ART. 12 PRIVACY

Ciascuna parte si impegna ad osservare, per quanto di sua competenza, tutti gli obblighi derivanti dalla normativa Privacy applicabile (in particolare, il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016).

Per offrire i propri Servizi, Marsh raccoglie e utilizza informazioni personali, come il nome e i dati di contatto, che possono includere anche alcune categorie particolari di dati personali (ad es. dati sanitari) e informazioni relative a precedenti reati e condanne penali ("Dati personali"). Le finalità per cui utilizziamo i Dati personali comprendono, a titolo esemplificativo, l'intermediazione di coperture assicurative, la gestione di richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono fornite nell'informativa sulla privacy di Marsh, disponibile all'indirizzo <https://www.marsh.com/it/it/privacy-notice.html> ("Informativa sulla privacy"). È anche possibile richiedere una copia dell'Informativa sulla privacy di Marsh inviando un'e-mail ad [affari.legali@marsh.com](mailto:affari.legali@marsh.com) o scrivendo all'indirizzo Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, c.a. Legal Counsel.

I fondamenti giuridici su cui Marsh basa la propria attività di trattamento dei Dati personali sono, a seconda del contesto, l'esecuzione di contratti, l'adempimento di obblighi di legge,

motivi di interesse pubblico rilevante, interessi legittimi, consenso, esercizio del diritto di promuovere azioni legali e di agire o difendersi in giudizio (in ogni caso, secondo quanto definito nell'Informativa sulla privacy di Marsh). Agli interessati è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri Dati personali, oltre a tutti gli altri diritti previsti nell'Informativa sulla privacy di Marsh.

Nell'esecuzione dei Servizi, Marsh potrà trasmettere i Dati personali a terzi, quali assicuratori, riassicuratori, periti, subappaltatori e propri affiliati, nonché a organismi di regolamentazione che possono richiedere tali dati per le finalità descritte nell'Informativa sulla privacy di Marsh.

A seconda dei casi, l'utilizzo dei Dati personali può comportare il loro trasferimento al di fuori del territorio italiano e dello Spazio economico europeo, nel qual caso saranno previste adeguate misure di sicurezza.

In determinate circostanze, Marsh potrebbe avere bisogno di raccogliere e utilizzare categorie particolari di Dati personali (ad es. dati sanitari) o informazioni relative a reati e condanne penali. Laddove ciò sia richiesto, in assenza di diversi fondamenti giuridici per il trattamento, è necessario il consenso dell'interessato al trattamento dei predetti dati per consentire a Marsh di offrire i servizi richiesti. Tale consenso è espresso mediante la sottoscrizione del presente documento. La persona interessata ha facoltà di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, in tal caso Marsh potrà non essere in grado di continuare a fornire i servizi richiesti, ovvero di rispondere alle richieste di informazioni o di indennizzo o di garantire la continuità della copertura assicurativa, nella misura consentita dalla legge applicabile.

Marsh adotterà adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita o la compromissione dei Dati personali.

Con la sottoscrizione del presente documento, il Cliente acconsente al trattamento dei Dati personali forniti e garantisce di aver ottenuto da parte dei suoi dipendenti, clienti o terze parti in genere, tutti i necessari consensi e autorizzazioni a comunicare e trattare/fare trattare le Informazioni Confidenziali e/o i Dati personali che li riguardano. Marsh ha il diritto di ritenere che chiunque comunichi alla stessa Dati personali, lo faccia in conformità con tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Marsh adotterà adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita o la compromissione dei Dati personali.

Data .....

Marsh S.p.A.

.....

(nome/titolo)

Camera di Commercio di Firenze

.....

(nome/titolo)